



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadino sammarinese per ripristinare la presenza in Commissione Consiliare Permanente dei primi firmatari dei progetti di legge di iniziativa popolare in occasione del relativo esame (Istanza n.10 del 7 ottobre 2018)**

Estratto del processo verbale della seduta del 14 luglio 2020 della I Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

*"L'Istanza d'Arengo n. 10 del 07/10/2018 approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 marzo 2019 propone il ripristino della presenza in Commissione Consiliare Permanente dei primi firmatari dei progetti di legge di iniziativa popolare in occasione del relativo esame.*

*La possibilità per il primo firmatario di partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta nelle Commissioni Consiliari Permanenti è tuttora prevista dall'articolo 30 comma 3 della "Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 - Del referendum e dell'Iniziativa legislativa popolare" che recita:*

*"Il relatore designato dai presentatori è invitato a partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta nelle Commissioni Consiliari Permanenti competenti. Nel caso la proposta venga esaminata direttamente dal Consiglio, il relatore deve essere invitato a partecipare alla seduta consiliare che discute il progetto in seconda lettura."*

*Prima della modifica del Regolamento Consiliare nel 2018, lo stesso Regolamento nulla diceva in merito alla presenza del primo firmatario e quindi si applicava semplicemente l'articolo 30 della legge qualificata del 2013.*

*Nel 2018 invece, con la Legge Qualificata n.3, il legislatore è intervenuto a modificare il Regolamento Consiliare inserendo delle specifiche all'articolo 28, riferendosi al comitato promotore solo come "entità" a cui richiedere un parere sugli emendamenti e attribuendo all'Ufficio di Segreteria il compito di relazionare sul progetto di legge e il compito di sottoporre alla Commissione, durante l'esame dell'articolato, i pareri pervenuti dal comitato promotore. Nella scorsa legislatura abbiamo visto che, anche nella pratica, questo ha comportato l'impossibilità per i*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

*comitati promotori delle leggi (si pensi ad esempio al progetto di legge di iniziativa popolare sulle unioni civili) di prendere parte con diritto di parola alla Commissione Consiliare, nonostante l'articolo 30 della legge qualificata 1 del 2013 fosse vigente.*

*È venuto a mancare quindi un coordinamento tra la legge qualificata del 2013 e il regolamento consiliare del 2018 (anch'esso legge qualificata). Proprio su questa sovrapposizione di procedure, nel 2018 la Segreteria Istituzionale aveva richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato la quale, in estrema sintesi, ha confermato che "il legislatore nel 2018 abbia voluto operare una scelta diversa da quella adottata nel 2013 in materia di iniziativa legislativa popolare e che pertanto la procedura di cui all'art. 30 della Legge Qualificata n.1/2013 sia stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 28 del Regolamento Consiliare". Quindi l'Avvocatura ci dice che tra le due Leggi Qualificate prevale il Regolamento Consiliare.*

*Oggi grazie a questa istanza d'arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale è possibile intervenire per modificare questa distorsione. A questo proposito la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha inviato a tutti i Capigruppo consiliari, e per conoscenza alla Segreteria Istituzionale, una nota in cui si evidenzia la necessità che i gruppi si attivino per modificare il Regolamento Consiliare affinché i contenuti dell'Istanza vengano recepiti e quindi attuati.*

*Nella nota la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha inteso altresì circostanziare gli articoli del Regolamento Consiliare che potrebbero essere interessati da eventuali modifiche, ovvero l'articolo 28 che disciplina le procedure relative all'iniziativa legislativa popolare e l'articolo 68 che stabilisce chi siano le persone ammesse in Aula e le condizioni di accesso.*

*Naturalmente l'iniziativa legislativa per la modifica del Regolamento spetta ai vari gruppi politici che potranno recepire i contenuti dell'istanza nella maniera che riterranno più opportuna.*

*Ringrazio ancora una volta i firmatari che attraverso l'istanza hanno fatto emergere quanto sia elevata l'attenzione nei confronti delle istituzioni e l'esigenza di partecipare attivamente alla vita politica del paese. E ringrazio il Consiglio Grande e Generale che, votando favorevolmente all'istanza, ha immediatamente colto quest'esigenza e manifestato la volontà di colmare le lacune esistenti."*